Ente di decentramento regionale di TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n. 23\2023 **Trieste, 06/11/2023**

OGGETTO: disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade di competenza E.D.R. di Trieste. Stagione invernale 2023-2024.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:

- la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto "Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" la quale ha dettato le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, e la costituzione dal 1 luglio 2020 degli Enti di decentramento regionale;
- la Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 25 luglio 2023, n. 1147 di nomina a Direttore generale dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, della dott.ssa Roberta Clericuzio, a far data dal 2 agosto e fino all'1 agosto 2026;

PREMESSO che la legge regionale 12 agosto 2021, n.14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), ha disposto che le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32, sono esercitate dagli E.D.R. a decorrere dall'1 gennaio 2022;

CONSIDERATO che, nelle more della ridenominazione formale delle strade della rete ex provinciale, il competente Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione ha dato indicazione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., con nota Prot. N. 0014734/P del 01/03/2018, di proseguire in via provvisoria secondo le modalità già concordate in via operativa con la Società e cioè prevedendo l'uso delle iniziali "S.R.", seguite dalla sigla della Provincia di precedente riferimento e infine dal numero originario della strada;

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" il quale prevede che l'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, nonché stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 285/1992, il quale prevede che i veicoli siano muniti, ovvero abbiano a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio e la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 del 16.01.2013;

ORDINA

per i tratti all'esterno dei centri abitati

che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, nel periodo dal 15 NOVEMBRE 2023 al 15 APRILE 2024, transitanti sulla sottoelencata rete viaria di competenza dell'E.D.R. di Trieste:

- S.R. TS 1 "del Carso" dal km 1+350 al km 23+470
- S.R. TS 1 dir "Bretella Lanza" dal km 0+000 al km 0+127
- S.R. TS 4 "di Malchina" dal km 0+544 al km 6+360
- S.R. TS 5 "di San Pelagio" dal km 2+043 al km 4+010
- S.R. TS 6 "di Comeno" dal km 0+000 al km 8+480
- S.R. TS 7 "di Gabrovizza" dal km 0+190 al km 1+380
- S.R. TS 8 "di Monrupino" dal km 0+370 al km 6+400
- S.R. TS 9 "del Vipacco" dal km 0+580 al km 4+180
- S.R. TS 10 "del Timavo" dal km 0+930 al km 2+140
- S.R. TS 11 "di Prebenico" dal km 0+000 al km 8+250
- S.R. TS 12b "della Rosandra - tratto b" dal km 0+800 al km 1+920
- S.R. TS 12c "della Rosandra - tratto c" dal km 0+000 al km 0+060
- S.R. TS 13 "di Caresana" dal km 0+040 al km 6+650
- S.R. TS 14 "di Muggia" dal km 0+000 al km 2+800
- S.R. TS 15 "delle Noghere" dal km 0+000 al km 1+850
- S.R. TS 16 "di Santa Barbara" dal km 1+200 al km 2+300
- S.R. TS 16 "Bretella di S. Barbara" dal km 0+000 al km 0+500
- S.R. TS 17 "di Chiampore" dal km 1+000 al km 2+100
- S.R. TS 19 "di Gropada" dal km 0+000 al km 2+880
- S.R. TS 21 "di Grozzana" dal km 0+070 al km 0+970
- S.R. TS 22 "di Draga Sant'Elia" dal km 0+000 al km 2+370
- S.R. TS 23 "di Baredi" dal km 0+228 al km 1+270
- S.R. TS 28 "di Sgonico" dal km 0+410 al km 1+470
- S.R. TS 29a "di Borgo Grotta Gigante - tratto a" dal km 0+000 al km 1+490
- S.R. TS 29b "di Borgo Grotta Gigante - tratto b" dal km 0+000 al km 0+910
- S.R. TS 31 "di Slivia" dal km 0+420 al km 3+110
- S.R. TS 32 "di Visogliano" dal km 0+916 al km 2+273
- S.R. TS 33 "del Villaggio del Pescatore" dal km 0+000 al km 0+748
- S.R. TS 34 "di Medeazza" dal km 0+162 al km 1+250
- S.R. TS 35 "di Opicina" dal km 0+000 al km 8+900
- S.R. TS 35 "Bretella di Banne" dal km 0+000 al km 0+070
- S.R. TS 37 "exSS15 Via Flavia" dal km 7+620 al km 10+145
- "ex strada postale S.R.TS 1 - S.R.TS 35" dal km 0+000 al km 0+295
- S.R. TS 35 "Bretella di Banne" dal km 0+000 al km 0+070

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impegnati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, munito del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impegnati in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.03.20211 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13.05.2022 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e 01, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberta Clericuzio